

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Casali del Manco, località Casole Bruzio(CS)

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788

Codice ISTAT: 078156

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it

Sito Web istituzionale: www.comune.casalidelmanco.cs.it

Ordinanza n. 318 del 08 Novembre 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 nel Comune di Casali del Manco. Sospensione delle Attività Didattiche in presenza in tutti i plessi Scolastici ricadenti nel Comune di Casali del Manco per ulteriori, più approfondite ed accurate operazioni di sanificazione e igienizzazione degli ambienti scolastici.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, successivamente prorogato con la delibera del 07 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 con il quale la Calabria è stata dichiarata Zona Rossa;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 84 del 07 novembre 2020 che revoca l'Istituzione della Zona Rossa "comunale", di cui alla precedente Ordinanza n. 77 del 18 ottobre 2020, per Casali del Manco, ritenendola assorbita dal DPCM del 03 novembre 2020;

TENUTO CONTO che ai sensi del DPCM 03 novembre 2020, per ciò che attiene le scuole, devono riaprire le scuole dell'Infanzia, le scuole Primarie e la prima media;

CONSIDERATO che sono state adottate tutte le necessarie misure a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, con particolare riferimento all'adeguamento funzionale degli spazi didattici;

CHE è stato avviato un programma di interventi di sanificazione ed igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative, da parte di azienda specializzata nel settore;

DATO ATTO che il suddetto programma, anche allo scopo di ridurre la possibilità di trasmissione e propagazione dei contagi, deve essere implementato con una più accurata ed approfondita attività da parte dell'azienda incaricata in tutti i plessi scolastici afferenti agli Istituti Comprensivi "Casali del Manco 1 e 2";

VISTA la nota prot. 15352 del 08.11.2020 ad oggetto: *Richiesta accertamento condizioni per la riapertura delle scuole del Comune di Casali del Manco per rischio epidemiologico* a firma congiunta dei Presidenti dei Consigli d'Istituto "Casali del Manco 1 e 2";

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casali del Manco, allo scopo di consentire agli Uffici Comunali di completare ed implementare il programma, già avviato, di sanificazione e igienizzazione di tutti i plessi scolastici comunali, concertando con la ditta specializzata interventi puntuali ed esaustivi mirati alla tutela della salute pubblica, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale a straordinaria suscettibile di evoluzione negativa, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "*...in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*";

RITENUTA, pertanto, la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale sino a revoca della presente ordinanza, in attesa del completamento delle attività in corso per una più accurata e approfondita igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici sia di lavoro che didattici a mezzo di ditta specializzata nel settore;

invita i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi "Casali del Manco 1 e 2" a porre in essere le iniziative idonee a garantire la continuità scolastica anche attraverso la didattica a distanza, consentendo loro, altresì l'impiego all'interno degli uffici del personale strettamente indispensabile all'erogazione dei servizi didattici e di segreteria.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica:

DISPONE

la massima diffusione della presente ordinanza con affissione nei centri urbani, sulle bacheche comunali, la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Casali del Manco.

di trasmettere la presente Ordinanza:

- alle Autorità Scolastiche competenti;
- alla Stazione Carabinieri di Casali del Manco
- alla Prefettura di Cosenza

La Polizia locale e tuttigli Agenti delle Forze dell'Ordinesone incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Municipale, 08 novembre 2020.

IL SINDACO
f.to Stanislao Martire